



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: istanza di rimborso spese legali ai sensi dell'articolo 5, Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari (deliberazione del Consiglio provinciale 11 aprile 2013, n. 6) – diniego. Esercizio del potere sostitutivo

IL SEGRETARIO GENERALE

visto l'articolo 5 del "Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 11.04.2013, n. 6, che riconosce ai consiglieri provinciali che non siano anche componenti della Giunta provinciale il rimborso delle spese legali sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio *"quando sono stati coinvolti per fatti o atti connessi all'adempimento del loro mandato o all'esercizio delle loro funzioni, se sono stati assolti con sentenza passata in giudicato, prosciolti in istruttoria o comunque non sono risultati soccombenti"*;

vista l'istanza del consigliere - *omissis* - di data 30.10.2020 (acquisita a prot. n. 25122 di data 02.11.2021) per il rimborso delle spese legali sostenute in relazione a

- *omissis* -

rilevato che la richiesta di rimborso ha ad oggetto il compenso corrisposto dal consigliere - *omissis* - al proprio difensore di fiducia per l'attività prestata nel predetto - *omissis* -, come da notule e fatture quietanzate presentate unitamente alla richiesta di rimborso;

considerato che dalla fase istruttoria svolta dal dirigente del servizio legislativo quale responsabile del procedimento sono emerse ragioni ostative all'accoglimento della richiesta, comunicate all'interessato con nota di data 07.12.2020 (prot. n. 27233), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992);

considerata altresì la nota di data 15.12.2020 (prot. n. 31309), con cui il consigliere - *omissis* - ha presentato proprie osservazioni in replica alle ragioni dedotte nel preavviso di rigetto;

acquisito, all'esito della fase istruttoria, il parere del responsabile del procedimento (prot. n. 31654 di data 22.12.2020), nel quale sono valutate specificamente tutte le osservazioni formulate in via integrativa e in replica dal consigliere, inclusi gli atti da questo richiamati;

rilevato che nel summenzionato parere del responsabile del procedimento si propone il rigetto dell'istanza, evidenziando che nelle affermazioni pronunciate dal consigliere - *omissis* - non è possibile riscontrare una sostanziale identità di contenuti con precedenti atti consiliari tipici e che non si tratta della divulgazione o riproduzione di opinioni sostenute in sede assembleare, in base ai criteri definiti dalla norma regolamentare e meglio chiariti da giurisprudenza ormai costante;

visto che con nota di data 22.12.2020 (prot. 31737) il responsabile del procedimento ha comunicato al consigliere - *omissis* - la conclusione della fase istruttoria e l'invio del predetto parere all'Ufficio di presidenza ai fini della deliberazione di competenza sull'istanza di rimborso;

preso atto che nella seduta dell'Ufficio di presidenza di data 29.12.2020 due consiglieri componenti si sono astenuti dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione sull'istanza, - *omissis* -

, e che dunque non è stato possibile deliberare per mancanza del numero legale dei componenti dell'organo;

constatata l'impossibilità di ovviare a tale situazione tramite la sostituzione dei componenti dell'Ufficio di presidenza che - *omissis* -

considerato l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso, come previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992;

considerato che l'articolo 2, comma 9 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede l'obbligo per l'organo di governo dell'ente di individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia, stabilendo al contempo che, in caso di omessa individuazione, il potere sostitutivo si intende attribuito al dirigente generale;

posto che, in forza del combinato disposto dell'articolo 3, comma 7 bis, della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 e dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento il privato istante può rivolgersi al dirigente generale competente per materia, il quale conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;

constatato che, in relazione al procedimento di rimborso delle spese legali, titolare del potere sostitutivo è il segretario generale del Consiglio provinciale, come indicato nell'apposita sezione della pagina Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

preso atto che il consigliere - *omissis* - è stato informato della facoltà di richiedere l'attivazione del potere sostitutivo già in data 29 dicembre per le vie brevi e successivamente con nota di data 08.01.2021 (prot. n. 238) e ancora nella risposta all'interrogazione - *omissis* - presentata dal consigliere (risposta di data 08.06.2021, prot. n. 9065);

constatato che con nota di data 09.07.2021 (prot. n. 11127) il consigliere - *omissis* - ha sollecitato l'adozione di un provvedimento in relazione alla richiesta di rimborso spese di data 30.10.2021;

ritenuto, pertanto, di esercitare il potere sostitutivo a definizione del procedimento avviato con la predetta istanza di parte entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della menzionata richiesta;

considerato che a far data dal 15.03.2021 il dirigente del servizio legislativo, responsabile del procedimento in oggetto, ha assunto la carica di Segretario generale ad interim (deliberazione dell'Ufficio di presidenza di data 11.03.2021, n. 16) e che, dunque, risulta opportuno che il potere sostitutivo sia esercitato dal sostituto del Segretario generale ad interim;

ritenuto di condividere la proposta di provvedimento avanzata dal responsabile del procedimento alla luce dei motivi esposti nel parere di data 22.12.2020, che si richiama come parte integrante della motivazione del presente provvedimento e che sarà messo debitamente a disposizione dell'istante unitamente a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale sul procedimento amministrativo 1992;

dato atto che avverso il presente provvedimento l'interessato potrà proporre ricorso all'autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 40 del 14 luglio 2021;

visti gli articoli 5 e 8 del regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 febbraio 2018, n. 16;

visto l'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio provinciale;

determina

1. di non accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali del consigliere - *omissis* - di data 30.10.2020 (prot. n. 25122 di data 02.11.2021), in relazione al

- *omissis* -

per le

motivazioni esposte nel parere reso dal responsabile del procedimento in data 22.12.2020, richiamato in premessa;

2. di comunicare all'istante il presente provvedimento unitamente al parere del responsabile del procedimento richiamato al punto 1;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all'autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio provinciale di Trento.

Sostituto del Segretario generale ad
interim

- dott.ssa Giorgia Loss -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).